

GRUPPO STABILE - DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE RIFORMA CARTABIA

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

1. Caratteristiche e obiettivo della riforma

L'obiettivo della riforma, in una evidente ottica di deflazione del dibattimento, è quello di introdurre una forma di udienza preliminare anche per i reati con esercizio dell'azione penale attraverso l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M. e, allo stesso tempo, istituzionalizzare e disciplinare all'interno del codice di procedura penale la c.d. udienza filtro, ossia la prassi consolidata e diffusa della prima udienza fissata dinanzi al Giudice Monocratico esclusivamente per la verifica della regolare costituzione delle parti, le questioni preliminari e l'ammissione ai riti alternativi e deflattivi.

2. Aspetti trattati:

- Costituzione delle parti
- Questioni preliminari
- Ammissione a riti alternativi e deflattivi

3. Norme di riferimento (più significative)

- art. 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio)
- art. 552 c.p.p. (Decreto di citazione a giudizio)
- art. 553 c.p.p. (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale)
- art. 554-bis c.p.p. (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta)
- art. 554-ter c.p.p. (Provvedimenti del Giudice)

4. Ambito di applicazione

Riguarda tutti i reati a citazione diretta il cui elenco è stato ampliato dalla riforma Cartabia (cfr. nuovo testo art. 550 c.p.p.) nei quali il P.M. esercita l'azione penale mediante emissione di decreto di citazione a giudizio, che dovrà necessariamente contenere ai sensi dell'art. 552 lett. d) c.p.p. l'indicazione del Giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale.

Inoltre, detto decreto dovrà contenere gli avvisi relativi alla facoltà di richiedere i riti alternativi di cui agli artt. 438, 444 e 464-bis c.p.p. nei termini di cui all'art. 554 ter comma 2 c.p.p., l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Cancelleria del Giudice, nonché l'informazione della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa (v. art. 552 lett. f), g) e h)bis c.p.p.). Rimane il termine della notifica del decreto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 552 comma 3 c.p.p., almeno sessanta giorni prima dell'udienza predibattimentale.

L'art. 553 c.p.p. dispone che il P.M. formi il fascicolo per il dibattimento e lo trasmetta al Giudice immediatamente dopo la notificazione del decreto, unitamente

al fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 c.p.p. (ossia ci sarà la trasmissione di un duplice fascicolo: quello del dibattimento e quello delle indagini preliminari).

5. Svolgimento dell'udienza

L'udienza di comparizione predibattimentale:

- Si svolge in camera di consiglio;
- Richiede la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell'imputato;
- Prevede gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e, qualora l'imputato non sia presente, l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. c.p.p.;
- Affronta e risolve tutte le questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., che devono essere decise "immediatamente" e non potranno essere riproposte all'udienza dibattimentale; nello stesso termine può essere disposto, d'ufficio o su richiesta di parte, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi del nuovo art. 24-bis c.p.p.;
- Prevede la necessaria verifica da parte del Giudice della possibilità di remissione della querela, qualora il querelante sia presente;
- Dispone che il Giudice, anche d'ufficio, verifichi che l'imputazione rispetti i parametri di cui all'art. 552 lett. c) c.p.p., ossia che l'enunciazione del fatto e delle circostanze sia chiara e precisa e siano indicati gli articoli di legge violati (N.B. il Giudice ha a disposizione, in quanto trasmesso dal PM, anche il fascicolo delle indagini preliminari);
- Il Giudice, sulla base degli atti del fascicolo, ha la facoltà di invitare il P.M. a riformulare l'imputazione, nonché ad apportare le necessarie modifiche e, qualora il P.M. non vi provveda, con ordinanza dispone la restituzione degli atti;

Nel caso di modifica dell'imputazione da parte del P.M., tale modifica viene inserita nel verbale e il verbale deve essere notificato all'imputato non presente (almeno 10 giorni prima della nuova udienza), con rinvio dell'udienza e sospensione del processo;

6. Provvedimenti del giudice

Il Giudice dell'udienza predibattimentale, sulla base degli atti trasmessi dal P.M., deve valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia di **sentenza di non luogo a procedere** nelle ipotesi già previste, come per esempio se sussiste una causa che estingue il reato o per cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, etc.

Inoltre, è chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere "*anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*".

Questa è un'importante novità introdotta che - anche per effetto della trasmissione di tutto il fascicolo del P.M. - avvicina l'udienza predibattimentale all'udienza preliminare dinanzi al GUP.

È prevista un'ipotesi di rinvio dell'udienza predibattimentale nel caso in cui l'imputato e il P.M. concordino l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981 e la decisione non sia immediatamente possibile; in tal caso, infatti, il Giudice potrà sospendere l'udienza e rinviarla (non oltre il

sessantesimo giorno) dando avviso anche all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Ove non vi siano le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative, il Giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un Giudice diverso, in un termine non inferiore a venti giorni, e dispone la restituzione del fascicolo formato ai sensi dell'art. 416 comma 2 c.p.p. al P.M.

Ai sensi dell'art. 554-quinquies c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal Giudice, su richiesta del P.M., qualora sopravvengano o si scoprono nuove fonti di prova.

7. Istanze per riti alternativi

I riti alternativi (giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti), la domanda di oblazione e la richiesta di messa alla prova debbono essere proposti in udienza predibattimentale, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.